

Illegittimo l'ordine di provvedere alla presentazione di un piano di caratterizzazione relativo a terreni oggetto dello spandimento di fanghi e correttivi calcici per carenza di legittimazione passiva

T.A.R. Veneto, Sez. III 8 gennaio 2025, n. 29 - Polidori, pres.; De Piazzi, est. - Fallimento Co.Im.Po. s.r.l. (avv.ti Petternella e Valgimigli) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Paparella, Sartori e Varvara).

Ambiente - Siti potenzialmente contaminati - Ordine di provvedere alla presentazione di un piano di caratterizzazione relativo a terreni oggetto dello spandimento di fanghi e correttivi calcici - Carenza di legittimazione passiva.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. A seguito dell'attività svolta dalla Regione Carabinieri Forestale di Rovigo, comunicata con nota n. 139 del 15 gennaio 2018, concernente l'individuazione di siti potenzialmente contaminati, e previa comunicazione di avvio del procedimento, la provincia di Rovigo emanava la determina n. 1846 del 25 settembre 2018, con la quale veniva ordinato al Fallimento Co.Im.Po. s.r.l. (di seguito, *breviter*, Fallimento) di presentare, nel termine di quindici giorni, un piano di caratterizzazione dei terreni, individuati nello stesso provvedimento, interessati dallo spandimento di fanghi e correttivi calcici prodotti dagli impianti della Co.Im.Po s.r.l. e della Agri.Biofert s.r.l..

2. Il Fallimento impugnava tale provvedimento con tempestivo ricorso, nel quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, perché l'inquinamento risultava antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento e comunque la curatela non aveva proseguito l'attività della società fallita e non aveva mai avuto la disponibilità dei beni già costituenti il compendio aziendale, in quanto gli stessi erano stati in un primo momento sottoposti a sequestro cautelare preventivo e poi confiscati dal G.I.P. presso il Tribunale di Venezia.

Il Fallimento evidenziava inoltre che, in assenza di un accertamento della responsabilità della curatela, alla stessa non poteva essere imposto alcun obbligo ripristinatorio, perché altrimenti gli effetti economici della rimozione verrebbero posti a carico dei creditori del fallimento, soggetti estranei alla condotta illecita, e rilevava che gli artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152 del 2006 individuano, quali soggetti destinatari dell'ordinanza di rimozione, il responsabile dell'inquinamento, nonché il proprietario del sito inquinato, precisando che i titolari del diritto dominicale di tale luogo sono i soggetti indicati nella determina censurata.

3. Le parti depositavano memorie difensive e di replica.

La provincia - premesso che con la ricordata determina aveva soltanto richiesto la presentazione di un piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, senza ordinare la messa in sicurezza e la bonifica del sito inquinato ovvero la rimozione di rifiuti - affermava la legittimazione passiva della curatela fallimentare, tenuta in quanto gestore del patrimonio della società fallita ad assumere condotte attive di ripristino ambientale, nel cui perimetro rientra la presentazione del ricordato piano. Inoltre la Provincia fondava la legittimazione passiva del curatore anche sul fatto che questi, dal momento della dichiarazione del fallimento della società, aveva assunto la qualità di detentore dei rifiuti presenti nel sito industriale.

Il Fallimento ribadiva, a sua volta, che la curatela non aveva mai avuto la disponibilità del compendio industriale della società fallita e quindi la detenzione dei rifiuti, richiamando a tal fine il sequestro e la successiva confisca disposta in sede penale ed evidenziando la reiezione dell'incidente di esecuzione promosso per ottenere la restituzione dello stabilimento. Inoltre il Fallimento ribadiva che i terreni per i quali era stato imposto il piano di caratterizzazione non erano nella disponibilità della società fallita, ma erano di proprietà di terzi soggetti. A tale affermazione replicava la Provincia sostenendo trattarsi di un motivo nuovo e pertanto inammissibile.

4. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024 la causa passava in decisione.

5. È fondato il motivo incentrato sulla carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare.

Come affermato in giurisprudenza - premesso che il curatore non può essere ritenuto soggetto avente causa dell'imprenditore fallito per quanto attiene il trattamento di rifiuti, tenuto conto che il fallimento non determina alcun fenomeno successorio sul piano giuridico - la curatela fallimentare può essere destinataria di un ordine di ripristino solo se il curatore sia stato autore dell'inquinamento, ovvero abbia avuto la detenzione del sito inquinato (Consiglio di Stato, Ad. pl., 26 gennaio 2021, n. 3).

Nel caso in esame l'intervenuto sequestro e la successiva confisca del compendio immobiliare della poi fallita Co.Im.Po s.r.l. - circostanze documentalmente provate dal Fallimento ricorrente ed idonee ad incidere sulla disponibilità del bene - escludono che sia imputabile alla curatela fallimentare l'attività produttiva dell'inquinamento. Inoltre, il Fallimento ha



dedotto che i terreni nei quali venivano riversati i materiali inquinanti erano all'epoca dei fatti - e sono tuttora - di proprietà di terzi soggetti, ed ha evidenziato sul piano probatorio che la determina impugnata riporta i nominativi dei soggetti proprietari di detti terreni.

In ordine a tale aspetto l'amministrazione resistente si è limitata ad eccepire il carattere di novità dell'affermazione e quindi la sua inammissibilità, ritenendola sollevata per la prima volta in sede di memoria ex art. 73 c.p.a., senza contestarne in alcun modo la fondatezza. Sul punto, va in primo luogo rilevato che non è fondata la dedotta eccezione di novità, in quanto il ricorrente aveva tempestivamente dedotto - a pag. 6, primo capoverso, del ricorso introduttivo - che i proprietari del sito (inquinato) sono i soggetti privati individuati nella determina e non la società poi fallita. In secondo luogo, il fatto che l'Amministrazione resistente non abbia confutato l'affermazione della proprietà aliena dei siti inquinati comporta che la circostanza debba ritenersi provata secondo il principio di non contestazione, di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a..

6. Riscontrata la carenza di legittimazione passiva del ricorrente Fallimento rispetto all'ordine di predisporre un piano di caratterizzazione dei siti contaminati impartito con la determina impugnata, tale provvedimento dev'essere annullato *in parte qua*.

7. Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla *in parte qua* l'impugnata determina n. 1846 del 25 settembre 2018.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)